

Facilitati i negozi. I contadini no

Stop alla libera vendita di prodotti su superfici private

DI CINZIA DE STEFANIS

Il commercio all'aperto non amplia la superficie di vendita di un esercizio commerciale. Ma è più facile aprire farmacie nei centri abitati con più di 3.300 abitanti. Diventa impossibile, invece, per gli agricoltori vendere prodotti all'interno di locali o su superfici di loro proprietà. Sono queste alcune delle novità contenute negli ultimi pareri del ministero dello Sviluppo economico (Mise), guidato da **Federica Guidi**, in fatto di commercio e somministrazione di alimenti. Ma andiamo con ordine.

Superfici di vendita. Non siamo in presenza dell'ampliamento della superficie di vendita nel caso in cui il titolare dell'attività usufruisca di un'area privata all'aperto attigua all'esercizio commerciale e attrezzata con tavoli e sedie. Il soggetto imprenditore utilizza uno spazio esterno al locale analogamente a quanto avviene nel caso di porzioni di aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di tavoli e sedie, circostanza che non comporta il verificarsi dell'ampliamento. Resta ferma, comunque, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, anche se privato, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente applicabili. Queste le precisazioni contenute nella risoluzione Mise del 14 agosto 2014 n. 145811.

Sedi farmaceutiche. Liberalizzata l'apertura di nuove sedi farmaceutiche con l'abbassamento a 3.300 abitanti del «quorum» di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia. La popolazione eccedente, consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso. Le regioni, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al citato criterio ed entro il limite del 5% delle sedi, comprese le nuove, e sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia in luoghi quali: le stazioni ferroviarie, gli aeroporti civili a traffico internazionale, le stazioni marittime e le aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; nonché i centri commerciali e le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10 mila metri

quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri). La risoluzione n. 147632 del 25 agosto 2014 risponde al quesito con il quale si chiede se nella liberalizzazione all'apertura di qualsivoglia attività commerciale (prevista con art. 11 del dl 1/2012, convertito nella legge 27/2012) sia compresa anche l'apertura di altre sedi farmaceutiche che, ove prevista, oltre migliorare il servizio pubblico, darebbe un contributo fattivo alla riduzione della preoccupante attuale disoccupazione giovanile e non giovanile.

Prodotti agricoli. Non è più possibile effettuare l'attività di vendita dei prodotti agricoli su una superficie privata, anche nel caso in cui della medesima superficie l'imprenditore agricolo ha la disponibilità. La novella (art. 4, comma 2, del dlgs 228/2001, modificato dall'art. 30-bis del dl n. 69/2013, convertito nella legge 98/2013) ha ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie, e nel contempo, ha escluso la vendita diretta su «altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità», abrogando la relativa disposizione normativa. La risoluzione Mise del 10 novembre 2014 n. 197797 reca chiarimenti riguardanti la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli sulle aree private di cui gli stessi abbiano disponibilità.

Vendita online. Per

quanto attiene alla vendita su internet effettuata dal produttore artigiano, la non applicazione delle regole sul commercio previste dal dlgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti - da parte dei soggetti regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane - avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Ai fini di detta esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all'interno del sito impiegato per l'attività online, che la vendita si conclude presso i locali dell'azienda. In qualità di artigiano è esente dalla compilazione del modulo Scia da presentare al comune competente per territorio. I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore. Queste le indicazioni contenute nella risoluzione Mise del 14 agosto 2014 n. 145842.

Federica Guidi

